

TI_GERICHTE 15.2001.151 vom 6. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.151

FR: TI_GERICHTE 15.2001.151 du 6 août 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.151 del 6 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 244 LEF, l'amministrazione del fallimento - trascorso il termine per le insinuazioni dei crediti - li esamina e fa le necessarie verifiche, chiedendo per ogni insinuazione la dichiarazione del fallito. Benché tali dichiarazioni non siano vincolanti per l'amministrazione fallimentare (Cfr. art. 245 LEF; Hierholzer, in: op. cit., n. 10 ad art. 245), esse possono tuttavia contribuire al chiarimento della fattispecie (Hierholzer, in: op. cit., n. 19 ad art. 244). Le dichiarazioni del fallito vanno trascritte nell'elenco delle insinuazioni oppure in uno speciale protocollo (art. 55 RUF).

E. 3

L'esame dell'amministrazione fallimentare non si limita unicamente all'analisi della legittimazione del creditore e alla relazione del credito con il fallimento, bensì pure alla sussistenza, all'ampiezza e al rango della pretesa insinuata; l'amministrazione analizza i documenti annessi all'insinuazione e - se del caso - può chiedere al creditore di produrre i documenti di cui all'art. 232 cpv. 2 cifra 2 LEF (cfr. art. 59 RUF); l'esame dei crediti soggiace alla massima inquisitoria attenuata, poiché deve avvenire in modo sommario, evitando inutili costi e lungaggini; i fallimenti da proseguire nella procedura ordinaria devono essere caratterizzati da un controllo più rigoroso, ma pure sempre sommario (Hierholzer, in: op. cit., n. 15 ss. ad art. 244).

E. 4

La dichiarazione del fallito in merito ad ogni singola insinuazione riveste una notevole importanza al momento in cui l'amministrazione fallimentare è chiamata a rilasciare gli attestati di carenza beni di cui all'art. 265 cpv. 1 LEF. Ne discende che la contestazione del fallito di tutto o parte di un credito, comporterà il rilascio di un attestato di carenza beni (senza riconoscimento di debito) per l'intero rispettivamente parte del credito, se il creditore ha beneficiato di un riparto, e se il debitore - precluso dal presentare azione di contestazione della graduatoria giusta l'art. 250 LEF - ritiene di aver dovuto tollerare a torto questo pagamento indebito (per la parte del riparto eccedente la quota del credito ammessa dal fallito), poiché la graduatoria (seppur cresciuta in giudicato) non è una sentenza giudiziaria (art. 86 LEF; Bernhard Bodmer, Basler Kommentar, n.12 ad art. 86 e autori ivi citati).

E. 5

Nel caso di specie l'UEF di _____ si è limitato ad inserire le notifiche di credito in graduatoria senza sottoporle al fallito, come si evince dallo scritto 11 luglio 2001. Di

conseguenza tale omissione deve essere sanata e l'UEF di _____ dovrà quindi sottoporre le notifiche in oggetto all'amministratore della fallita in ossequio a quanto previsto dall'art. 244 LEF. La decisione 21 marzo 2001 viene pertanto annullata. Una nuova decisione in merito alle notifiche di credito in esame sarà emanata soltanto dopo aver raccolto le dichiarazioni dell'amministratore della fallita. Va tuttavia ricordato ai ricorrenti che le censure sollevate in merito all'ammissione dei crediti in graduatoria e la loro esistenza devono essere fatte valere mediante l'azione di contestazione ex art. 250 LEF.

E. 6

Ne consegue l'accoglimento del gravame. Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Poudret J.-F. / Poudret-Sandoz S. , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 17, 244 s., 250 s. LEF, art. 61 e 62 OTLEF, art. 59 RUF, pronuncia: 1. Il ricorso 2 aprile 2001 di _____, _____, _____, _____, _____, _____, Ufficio esazione e condoni, _____, è accolto. 1.1 Di conseguenza è annullato il provvedimento 21 marzo 2001 dell'UEF di _____ reso nell'ambito del fallimento _____ 1.2 E' fatto ordine all'UEF di _____ di determinarsi come al considerando 5 di questa sentenza. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.